



Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Servizio Tributi – Via Garibaldi 7

mail: protocollo@comune.oristano.it

pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it

protocollo

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI - **UTENZA DOMESTICA**

(art. 15 del Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2024)
da presentare entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta

Il/la sottoscritt _

nat_ a

il

residente a:

in Via

n.

Codice Fiscale:

Tel.

cellulare

e-mail

pec

CHIEDE

L'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento (barrare la voce)

☐	Art. 15, c. 2	Nucleo con presenza di portatore di handicap (art. 3, c.3 L. n. 104/93) e ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.000,00. (Allegare certificato attestante handicap e ISEE del nucleo familiare)	Riduzione del 30%
☐	Art. 15, c. 3	Locale adibito ad abitazione principale occupato da un unico componente ultraottantenne	Riduzione del 20%
☐	Art. 15, c. 4	Disagio Economico - nucleo familiare fino a tre componenti con ISEE non superiore a Euro 8.500,00;	Riduzione del 30%
☐	Art. 15, c. 4	Disagio Economico - Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con ISEE non superiore a Euro 15.000,00;	Riduzione del 30%
☐	Art. 15, c. 4	Disagio Economico - Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con ISEE non superiore a Euro 20.000,00.	Riduzione del 30%

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano **in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi**.

Il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione e può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

Dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene presentata, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs 101/2018 con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell'impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell'addetto, allegare fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è il Comune di Oristano – piazza Eleonora d'Arborea 44, 09170 Oristano. Per il trattamento in questione è designato il Servizio Tributi.

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Oristano, con sede in Oristano – P.zza Eleonora D'Arborea, 44 – 09170, nella persona del Sindaco; pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it email protocollo@comune.oristano.it - tel. 07837911.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (Dpo): Avv. Alessandra Ezzo reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@comune.oristano.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Oristano relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

Oristano, _____

Firma per presa visione

Regolamento TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2024

ART. 15 - Esenzioni e agevolazioni utenze domestiche

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali adottati con delibera di Giunta, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito ISEE del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale occupati da un unico componente ultraottantenne.
4. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:
 - Nucleo familiare fino a tre componenti con ISEE non superiore a Euro 8.500,00;
 - Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con ISEE non superiore a Euro 15.000,00;
 - Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con ISEE non superiore a Euro 20.000,00.
5. Ai fini del riconoscimento della riduzione del precedente comma, il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati INPS relativa alle dichiarazioni ISEE in corso di validazione. In caso di irregolarità della dichiarazione ISEE, sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta agevolazione, con ricalcolo di un ISEE superiore ai limiti definiti dal precedente comma 4, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art. 38 comma 3 del D. L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).
6. A decorrere dal 01/01/2021, ai sensi dell'art. 1, c. 48, della L.178/2020, la tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
9. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.